

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1982

relativa a un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità

(82/652/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che le difficoltà che l'industria siderurgica della Comunità deve attualmente affrontare hanno resa necessaria l'adozione, nell'ambito del trattato CECA, di un programma di ristrutturazione di questo settore di attività;

considerando che detto programma comporta un insieme di misure volte a razionalizzare l'apparato produttivo e a portare la produttività di questo settore al livello di competitività richiesto dalla situazione di concorrenza cui esso è confrontato sul mercato mondiale, conformemente agli obiettivi generali acciaio di cui all'articolo 46 del trattato CECA;

considerando che questo insieme di misure di ristrutturazione contiene necessariamente un capitolo sociale sotto forma di un programma d'intervento per attenuare le ripercussioni di tali misure sull'occupazione; che a questo scopo si è rivelato necessario ricorrere a tutta la gamma degli aiuti di riqualificazione, a favore dei lavoratori del settore interessato dall'articolo 56, paragrafo 2, del trattato CECA;

considerando che con la risoluzione del 26-27 marzo 1981 sulla politica di risanamento dell'industria side-

urgica, il Consiglio ha nuovamente sottolineato l'opportunità di ricorrere a tali misure;

considerando che, nelle circostanze attuali, i mezzi finanziari previsti dal trattato CECA non permettono di assicurare finanziamenti sufficienti per realizzare queste misure;

considerando che, ove non vi si apporti rimedio, tale situazione deteriorerebbe considerevolmente, attraverso i suoi effetti secondari, la situazione generale dell'occupazione nella Comunità e comprometterebbe lo sviluppo armonioso delle attività economiche, ripercuotendosi in tal modo sulla realizzazione di una delle finalità essenziali della Comunità;

considerando che la Commissione ha presentato una richiesta di contributo temporaneo straordinario a carico del bilancio generale delle Comunità, onde poter completare l'esecuzione del capitolo sociale del programma di ristrutturazione della siderurgia e far fronte alle conseguenze dell'instaurazione di un regime di quote di produzione;

considerando che un primo contributo di 62 milioni di ECU è stato assegnato con decisione 82/164/CEE ⁽²⁾; che è opportuno accordare alla CECA, per la realizzazione del programma di aiuti speciali temporanei 1981-1984, elaborato della Commissione e approvato dal Consiglio il 24 giugno 1981, un contributo supplementare a carico del bilancio generale delle Comunità,

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 126.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 27.

DECIDE :

Articolo unico

È accordato alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a carico del bilancio generale delle Comunità a titolo degli esercizi 1982 e 1983, un contributo supplementare che consenta la realizzazione del programma di aiuti speciali temporanei 1981-1984 per assicurare il finanziamento comunitario delle indennità temporanee speciali concesse a favore dei lavoratori delle imprese siderurgiche e delle miniere di ferro della Comunità il cui posto di lavoro sia stato direttamente o indirettamente soppresso o rischi di essere

soppresso a seguito di un piano di ristrutturazione deciso dall'impresa, da un gruppo di imprese o dalle autorità pubbliche conformemente agli obiettivi generali acciaio.

Si ritiene necessario che l'importo di tale contributo ammonti a 100 milioni di ECU.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
